UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA ARCIDOSSO PROVINCIA DI GROSSETO	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COPIA

Deliberazione n° 105 del 24/06/2013

Oggetto: Funzione Fondamentale Associata "Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali" - Procedure operative e transitorie - Approvazione accordo procedimentale tra le Amministrazioni.-

---

L'anno duemilatredici, addì ventiquattro del mese di giugno alle ore 10:00 nella sede dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito l'Organo Deliberante GIUNTA.

Proceduto all'appello nominale, risultano:

			Presenti	Assenti
1	LANDI EMILIO	Sindaco Arcidosso	X	
2	FRANCI CLAUDIO	Sindaco Castel del Piano		X
3	TOTTI SILVANA	Sindaco Cinigiano	X	
4	MAMBRINI MARZIO	Sindaco Castell'Azzara	X	
5	VERDI RENZO	Sindaco Santa Fiora	X	
6	GALLI MASSIMO	Sindaco Roccalbegna	X	
7	ROSSI DANIELE	Sindaco Seggiano	X	
8	BRUGI MIRANDA	Sindaco Semproniano	X	
			7	1

Assiste il Segretario ALDO COPPI

Presenti n° 7 – Assenti 1 Tot Componenti n° 8. Assume la Presidenza il Dr. FRANCO ULIVIERI, nella sua qualità di Presidente dell'Unione dei Comuni e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

PREMESSO CHE:

CHE il 20/09/2011 è stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna. Santa Fiora, Seggiano e Semproniano **l'atto costitutivo dell'Unione** dei Comuni Montani Amiata Grossetana dando attuazione a conformi deliberazioni dei Consigli Comunali, eseguibili di approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 211 del 01.12.2011 con cui è stata definita l'estinzione della Comunità Montana Amiata Grossetano allo spirare del 31/12/2011 e si prende atto della costituzione dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana e dell'insediamento dei relativi organi, concludendosi così il procedimento di trasformazione della Comunità Montana in Unione dei Comuni e la stessa diventa pertanto operativa dal 01.01.2012 subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi già instaurati dalla Comunità Montana;

VISTA la Legge Regionale n. 68/2011 <<*Norme sul sistema delle autonomie locali*>> nel testo modificato dalla L.R. 59/2012 ;

VISTO l'art. 7, comma 1, dello Statuto dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana nel testo pubblicato sul BURT parte seconda n. 45 del 07.11.2012, supplemento n. 142, il quale prevede che la **funzione "*gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali per tutti i Comuni l'attivazione*"** sia attivata per tutti i Comuni a decorrere dal 01.06.2013.

VISTO lo statuto dell'Unione che ha stabilito, all'art. 6, comma 1, lett. a), punto 4, che la funzione (l'esercizio della) abbia i seguenti contenuti materiali: *predisposizione dei regolamenti (di organizzazione) e rispettivi aggiornamenti, supporto alla determinazione delle tariffe, delle imposte ed aliquote dei singoli tributi, predisposizione della modulistica per il pagamento, contenzioso tributario, gestione dei tributi e delle imposte comunali, eventuale affidamento o organizzazione del servizio di riscossione.*

CONSIDERATO che la funzione fondamentale oggetto dell'obbligo di gestione associata (nel nostro caso mediante trasferimento dell'esercizio all'Unione di Comuni) rientra tra quelle previste dalla lett. a) dell'art. 14, comma 27, del D.L. 31.05.2010, n. 78, come modificato dall'art. 19 del D.L. 95/2012 (organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo).

CONSIDERATO che l'obbligo della gestione associata, come definito dal complesso normativo costituito dall'art. 19 del D.L. 95/2012 e dallo Statuto dell'Unione, trattandosi di comuni con popolazione superiore a 1000 ab., viene soddisfatto attraverso il trasferimento all'ente associativo della semplice gestione amministrativa delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, senza che i comuni "deleganti" perdano la titolarità della potestà impositiva sui tributi locali. Ciò argomentando "a contrario" con riferimento alla disciplina legislativa delle unioni a regime differenziato di cui all'art. 16 del D.L. 13/8/2011, n. 138 che, al comma 2, disposizione che precisa che a tali enti associativi è affidata, per conto dei comuni associati (con popolazione inferiore a 1000 ab), la titolarità della potestà impositiva sui tributi locali dei comuni associati nonché quella patrimoniale, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione.

CHE, in conseguenza dell'impostazione data dallo Statuto dell'Unione, sotto il profilo della legittimazione ad agire, si realizza una dicotomia tra l'ente impositore (che rimane il comune cui spettano i proventi dell'applicazione dei tributi afferenti il proprio territorio e la competenza a deliberare gli specifici regolamenti istitutivi dell'imposta e le relative aliquote e tariffe) e l'ente associativo, gestore del servizio tributi (servizio che coincide con l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di imposte e tasse, fermo restando che i relativi proventi sono attribuiti ai comuni impositori).
CHE, se le cose stanno così, la funzione di responsabile d'imposta (per ciascun tributo e per ciascun ambito territoriale comunale) pur essendo gestita in modo associato da una struttura unica, rimane giuridicamente

separata con la conseguenza che il soggetto investito del relativo compito, pur essendo inquadrato nell'organizzazione dell'Unione, opera, per effetto dello Statuto, quale organo del comune impositore;

CHE, ulteriore conseguenza del richiamato quadro legislativo e statutario, si riscontra in tema di rappresentanza nel processo tributario: se, pur avvalendosi di una struttura di servizio unificata, l'ente impositore rimane il Comune, è quest'ultimo che sta in giudizio anche se attraverso il responsabili d'imposta espresso dalla struttura unificata;

CONSIDERATO che, ai fini dell'avvio della gestione associata, con deliberazione della Giunta n. 22 del 13/3/2013 è stato *costituito il gruppo di lavoro per la redazione del progetto funzionale di gestione associata della funzione/servizio gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali descritte all'art. 6 comma 1 lettera a) punto 4) nei seguenti soggetti:*
Sig. Franci Claudio Sindaco Comune di Castel del Piano
Sig.ra Ricci Ida Assessore Comune di Santa Fiora
Sig. Machetti Duccio Dipendente Comune di Cinigiano
Sig.ra Boracelli Simonetta Dipendente Comune di Cinigiano
Sig.ra Barzagli Alessandra Dipendente Comune di Arcidosso
Sig. Badini Daniele Dipendente Comune di Seggiano
Sig.ra Lorenzoni Sofia Dipendente Comune di Castel del Piano
Sig.ra Lorenzoni Maria Pia Dipendente Comune di Santa Fiora

PRESO ATTO che la definizione del progetto operativo della gestione associata, in corso di definizione, ha subìto rallentamenti sulla tabella di marcia essendo fortemente influenzato dalle numerose innovazioni legislative che hanno interessato i principali tributi comunali, con particolare riferimento alla Tares ed all'IMU, e determinato notevoli incertezze normative relative alla gestione della riscossione dei tributi locali;

- in particolare è risultata oggettivamente più complicata e lunga, anche per il susseguirsi di modifiche normative, la fase della definizione delle disposizioni regolamentari locali relative al tributo per la raccolta dei rifiuti ed i servizi finalizzata a definire un contenuto regolamentare il più possibile comune in modo da facilitare la fase di gestione associata;
- il differimento dei termini di pagamento delle principali imposte comunali ha comportato l'aggravamento dell'asincronia tra i flussi finanziari legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, dove a fronte di uscite finanziarie verso il gestore del servizio che hanno cadenza mensile, gli enti hanno dovuto e debbono mettersi nelle condizioni di registrare i primi flussi finanziari in entrata nei mesi di luglio-agosto e comunque con decorrenze dettate dalle rispettive condizioni finanziarie di partenza influenzate dalla forte riduzione dei trasferimenti statali e, in maniera assai disomogenea, anche dall'incidenza che sui processi di spesa sono determinate dalle regole del patto di stabilità e dalle recenti normative in tema di pagamenti alle imprese;

CONSIDERATO che, pur essendo in via di definizione il progetto organizzativo gestionale che sarà alla base della costituzione della struttura unificata cui sarà demandata la gestione associata della funzione di gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali per tutti i comuni aderenti all'Unione, in forza delle disposizioni statutarie vigenti, gli atti di gestione afferenti la richiamata funzione amministrativa fondamentale, sono ormai di competenza dell'Unione chiamata, pertanto, attraverso i suoi organi, a dettare le disposizioni attuative necessarie al buon andamento dell'azione amministrativa e a garantire la salvaguardia delle posizioni patrimoniali degli enti e i diritti dei contribuenti;
CHE, all' avvio della nuova struttura associata, è necessario prevedere una fase di assestamento, tipicamente caratteristica e verificatasi per le funzioni già trasferite, nella quale il concreto esercizio dell'attività gestionale è influenzata dal trasferimento di risorse umane e mezzi, delle risorse informative e delle attrezzature di servizio, dei contratti in essere e dei singoli procedimenti in corso, trasferimenti tutti che necessitano di una serie lunga e complessa di atti formali a garanzia dei diritti e delle posizioni coinvolte nel rispetto delle vigenti disposizioni normative;

RIBADITO che i Comuni aderenti mantengono, insieme alla qualifica di enti impositori, le proprie competenze in merito agli atti fondamentali, istitutivi e regolamentari dei tributi comunali, così come la potestà di determinare aliquote, esenzioni o agevolazioni. All'Unione, invece, spettano i compiti gestionali e, in particolare, l'attività di accertamento, di riscossione, ivi compreso il contenzioso, e di rendicontazione, senza dimenticare l'importantissima funzione di supporto agli organi comunali chiamati di volta in volta ad assumere gli atti fondamentali di propria competenza. Ciò comporta che, a regime, la riscossione dei tributi sarà effettuata in nome e per conto degli enti impositori e preferito il versamento diretto, da parte del contribuente, nelle casse dei medesimi;

DATO ATTO che, con la decorrenza fissata dallo Statuto, l'Unione, titolata alla gestione unitaria della funzione, deve costituire la struttura unica cui demandare la gestione stessa;
RITENUTO che la direzione unitaria della suddetta struttura organizzativa deve essere demandata ad un dipendente dell'Unione di qualifica dirigenziale nominato dal Presidente secondo le disposizioni vigenti e che deve provvedersi all'integrazione dell'organigramma dell'Unione di Comuni di cui alla delibera della Giunta Esecutiva (della C.M. Amiata Grossetano) n. 197/2010, *valida ed efficace provvisoriamente anche per l'Unione*, inserendo al BLOCCO 1 "Servizi amministravi, Economico Finanziari e Personale" del "SETTORE STAFF E SERVIZI ISTITUZIONALI" l' Unità organizzativa, Struttura Unica Amministrativa, E1 " "***gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali per tutti i Comuni***", fatta salva la successiva implementazione della relativa struttura sulla base delle risultanze del progetto gestionale in corso di predisposizione in attuazione della delibera della Giunta dell'Unione n. 22 del 13/3/2013;

CONSIDERATO che nella menzionata fase di avvio della gestione associata è necessario che i comuni –in attesa del trasferimento delle risorse umane e materiali- provvedano, senza soluzioni di continuità ad assicurare con proprie risorse e nel rispettivo interesse:

a) all'acquisizione di beni e servizi indispensabili alla gestione dei tributi;
b) a tutti gli atti correlati alla pubblicazione delle disposizioni e delle istruzioni dirette a facilitare gli adempimenti dei contribuenti anche al fine di assicurare la continuità e la tempestività del gettito dei tributi comunali; ciò con particolare riferimento all'avvio della fase di riscossione spontanea della TARES e dell'IMU
c) allo svolgimento di tutte le attività di front-office e di relazione con il pubblico afferenti la funzione;
d) allo svolgimento dell'attività, istruttoria, finalizzata all'emissione di provvedimenti, di risoluzioni e di pareri di competenza dei responsabili d'imposta nonché dell'attività di supporto comunque necessaria al buon andamento della gestione.
e) ad emettere gli atti di concessione di spazi ed aree pubbliche, provvedendo alla riscossione della relativa tassa o canone, nonché di gestione delle imposte di pubblicità e per le pubbliche affissioni;
f) ad assumere le idonee iniziative di convergenza delle banche dati disponibili nonché dei software in uso secondo le direttive che saranno impartite dall'Unione;
g) non potranno, salva specifica autorizzazione, essere assunti dagli organi comunali, atti gestionali comportanti impegno spesa i cui effetti si riverberino <u>oltre l'esercizio in corso</u>, al fine di garantire la necessaria autonomia della struttura unificata in corso di definizione;
h) fino a diversa disposizione permane, nella fase transitoria, la vigenza degli atti regolamentari di natura organizzatoria propri delle fasi di competenza della Unione (accertamento, liquidazione, riscossione) vigenti presso i Comuni.
   Rimangono nella assoluta competenza dei Comuni i regolamenti istitutivi dell'imposta e di definizione delle relative aliquote e tariffe.
i) i comuni conservano il temporaneo mantenimento, in ragione dei tempi tecnici di esecuzione dei relativi subentri da parte dell'Unione, dei singoli contratti di fornitura, di servizio, di somministrazione, di utenza di servizi connessi alla funzione tributi (riscaldamento e gestione calore, linee telefoniche, energia elettrica, gas ecc.) in modo da garantire la continuità del servizio; detti contratti saranno trasferiti all'Unione, unitamente alle risorse necessarie per far fronte alle relative spese, progressivamente, unitamente alle strutture immobiliari di uso proprio della funzione;
j) riguardo ad eventuali veicoli di proprietà dei Comuni destinati alla funzione fondamentale tributi si operi un censimento al termine del quale adottare un provvedimento dirigenziale di autorizzazione

all'uso in favore dell'Unione mediante contratto di comodato d'uso e con conseguente trasferimento delle risorse per far fronte alle relative spese di esercizio.

Riguardo a tali beni, dopo l'adozione del suddetto provvedimento,:

- l'imposta di proprietà continuerà ad essere corrisposta dai comuni proprietari prevedendo l'eventuale rimborso da parte dell'Unione.
- per i contratti di assicurazione si provvederà al subentro da parte dell'Unione.
- sino alla sottoscrizione dei contratti di comodato i Comuni provvederanno a sostenere le spese di esercizio dei rispettivi mezzi;

k) E' previsto che le suddette modalità operative della fase di avvio della gestione associata di cui trattasi debbano essere mantenute presumibilmente fino all'adozione degli atti di subentro dell'Unione nella disponibilità dei beni e nella titolarità dei contratti di cui trattasi.

l) le presenti disposizioni, ad eccezione di quelle relative alla gestione di utenze e contratti di somministrazione, decadono alla data del 30/09/2013, salvo espressa proroga motivata. I procedimenti relativi ad istanze presentate dai cittadini prima del termine del 30/09/2013 saranno conclusi dall'Unione a norma del comma 2 dell'art. 18 dello Statuto.

RITENUTO, per contro, che, in attuazione della disposizione statutaria, sarà assicurata dall'Unione, a mezzo della propria dirigenza, la direzione unitaria della gestione dei tributi comunali utilizzando, transitoriamente e qualora espressamente richiesto dai comuni aderenti, FINO ALLA DATA DEL 30/09/2013, figure, di idonea qualificazione professionale, previo avvalimento disposto dai comuni aderenti in attuazione della delibera della Giunta dell'Unione n. 56 del 8/5/2012; a tali figure potrà essere delegata, sulla base della pregressa competenza territoriale, la funzione di responsabile del tributo.

RITENUTO che le richiamate disposizioni debbano formare oggetto di **accordo ex art. 15 della legge 241/90** da approvarsi con delibera della Giunta di ciascun comune associato;
VISTO l'unito schema di accordo ex art. 15 della legge 241/90;

ACQUISITI i pareri obbligatori favorevoli, di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili come previsto dall'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSTATATO CHE il provvedimento ricade nella competenza della Giunta, ai sensi dello Statuto;

VISTO lo statuto approvato dai consigli comunali di ciascun comune aderente all'unione e pubblicato nei termini di legge sui siti on-line dei comuni associati e pubblicato nei termini di legge sul BURT Parte Seconda n. 45 del 07/11/2012 – Supplemento n. 142;

CON VOTAZIONE UNANIME;

D E L I B E R A

1) Di dare atto che con decorrenza 1/6/2013 la funzione fondamentale ***gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali per tutti i Comuni*** associati è trasferita all'Unione di comuni montani Amiata Grossetano a norma degli artt. 6 e 7 dello Statuto.
2) Di stabilire che la direzione unitaria della struttura gestionale di cui al precedente punto 1 sarà demandata a un dipendente dell'Unione di qualifica dirigenziale nominato dal Presidente secondo le disposizioni vigenti e di integrare l'organigramma dell'Unione dei Comuni di cui alla delibera della Giunta Esecutiva (della C.M. Amiata Grossetano) n. 197/2010, valida ed efficace provvisoriamente anche per l'Unione, inserendo al BLOCCO 1 "Servizi amministravi, Economico Finanziari e Personale" del "SETTORE STAFF E SERVIZI ISTITUZIONALI" l' Unità organizzativa, Struttura Unica Amministrativa, E1 " "gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali per tutti i Comuni", fatta salva la successiva implementazione della relativa struttura sulla base delle risultanze del progetto gestionale in corso di predisposizione in attuazione della delibera della Giunta dell'Unione n. 22 del 13/3/2013;

3) Di approvare le seguenti disposizioni per la fase di avvio della gestione associata della funzione fondamentale ***"gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali per tutti i Comuni l'attivazione"***, attivata per tutti i Comuni a decorrere dal 01.06.2013 a norma dell'art. 7 dello Statuto:

I comuni in attesa del trasferimento delle risorse umane e materiali afferenti la funzione trasferita- provvedano, senza soluzioni di continuità ad assicurare con proprie risorse e nel rispettivo interesse, ad effettuare le seguenti attività afferenti la funzione trasferita:

a) all'acquisizione di beni e servizi indispensabili alla gestione dei tributi;

b) a tutti gli atti correlati alla pubblicazione delle disposizioni e delle istruzioni dirette a facilitare gli adempimenti dei contribuenti anche al fine di assicurare la continuità e la tempestività del gettito dei tributi comunali; ciò con particolare riferimento all'avvio della fase di riscossione spontanea della TARES e dell'IMU

c) allo svolgimento di tutte le attività di front-office e di relazione con il pubblico afferenti la funzione;

d) allo svolgimento dell'attività, istruttoria, finalizzata all'emissione di provvedimenti, di risoluzioni e di pareri di competenza dei responsabili d'imposta nonché dell'attività di supporto comunque necessaria al buon andamento della gestione.

e) ad emettere gli atti di concessione di spazi ed aree pubbliche, provvedendo alla riscossione della relativa tassa o canone, nonché di gestione delle imposte di pubblicità e per le pubbliche affissioni;

f) ad assumere le idonee iniziative di convergenza delle banche dati disponibili nonché dei software in uso secondo le direttive che saranno impartite dall'Unione;

g) non potranno, salva specifica autorizzazione, essere assunti dagli organi comunali, atti gestionali comportanti impegno spesa i cui effetti si riverberino oltre l'esercizio in corso, al fine di garantire la necessaria autonomia della struttura unificata in corso di definizione;

h) fino a diversa disposizione permane, nella fase transitoria, la vigenza degli atti regolamentari di natura organizzatoria propri delle fasi di competenza della Unione (accertamento, liquidazione, riscossione) vigenti presso i Comuni.

Rimangono nella assoluta competenza dei Comuni i regolamenti istitutivi dell'imposta e di definizione delle relative aliquote e tariffe.

i) i comuni conservano il temporaneo mantenimento, in ragione dei tempi tecnici di esecuzione dei relativi subentri da parte dell'Unione, dei singoli contratti di fornitura, di servizio, di somministrazione, di utenza di servizi connessi alla funzione tributi (riscaldamento e gestione calore, linee telefoniche, energia elettrica, gas ecc.) in modo da garantire la continuità del servizio; detti contratti saranno trasferiti all'Unione, unitamente alle risorse necessarie per far fronte alle relative spese, progressivamente, unitamente alle strutture immobiliari di uso proprio della funzione;

j) riguardo ad eventuali veicoli di proprietà dei Comuni destinati alla funzione fondamentale tributi si operi un censimento al termine del quale adottare un provvedimento dirigenziale di autorizzazione all'uso in favore dell'Unione mediante contratto di comodato d'uso e con conseguente trasferimento delle risorse per far fronte alle relative spese di esercizio.

Riguardo a tali beni, dopo l'adozione del suddetto provvedimento,:

- l'imposta di proprietà continuerà ad essere corrisposta dai comuni proprietari prevedendo l'eventuale rimborso da parte dell'Unione.

- per i contratti di assicurazione si provvederà al subentro da parte dell'Unione.

- sino alla sottoscrizione dei contratti di comodato i Comuni provvederanno a sostenere le spese di esercizio dei rispettivi mezzi;

k) E' previsto che le suddette modalità operative della fase di avvio della gestione associata di cui trattasi debbano essere mantenute presumibilmente fino all'adozione degli atti di subentro dell'Unione nella disponibilità dei beni e nella titolarità dei contratti di cui trattasi.

l) *le presenti disposizioni, ad eccezione di quelle relative alla gestione di utenze e contratti di somministrazione, decadono alla data del 30/09/2013, salvo espressa proroga motivata. I procedimenti relativi ad istanze presentate dai cittadini prima del termine del 30/09/2013 saranno conclusi dall'Unione a norma del comma 2 dell'art. 18 dello Statuto.*

4) Di stabilire che in attuazione della disposizione statutaria, sarà assicurata dall'Unione, a mezzo della propria dirigenza, la direzione unitaria della gestione dei tributi comunali utilizzando, transitoriamente e

qualora espressamente richiesto dai comuni aderenti, FINO ALLA DATA DEL 30/09/2013, figure, di idonea qualificazione professionale, previo avvalimento disposto dai comuni aderenti in attuazione della delibera della Giunta dell'Unione n. 56 del 8/5/2012; a tali figure potrà essere delegata, sulla base della pregressa competenza territoriale, la funzione di responsabile del tributo.

5) Di approvare l'unito schema di accordo ex art. 15 della L. 241/90, da sottoporsi all'approvazione delle giunte dei comuni aderenti, finalizzato all'applicazione della presente deliberazione.

6) Di dare al presente atto, previo separato ed unanime voto, immediata eseguibilità ai sensi di legge.

A.CO (GS 105/13)

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

SG - 2013 - 146

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA

UFFICIO PROPONENTE: SEGRETARIO

OGGETTO: Funzione Fondamentale Associata "Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali" - Procedure operative e transitorie - Approvazione Accordo procedimentale tra Amministrazioni.-

Sulla presente proposta di Deliberazione i sottoscritti, ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, esprimono i seguenti pareri:

I RESPONSABILI

- ☐ COPPI ALDO
- ☐ PAPALINI CESARE
- ☐ PELLEGRINI GIORGIO
- ☐ PUPPOLA STEFANO
- ☐ BALOCCHI ALBERTO

Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere

☐ Favorevole ☐ Sfavorevole _____

Data _____ Firma _____

L'ISTRUTTORE ADDETTO ALLA U.O.SEMPLICE RAGIONERIA

- ☐ Petrelli Brunati Antonella

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere sulla copertura finanziaria

☐ Favorevole ☐ Sfavorevole _____

Data _____ Firma _____

- ☐ COPPI ALDO

Per quanto concerne la regolarità contabile:

☐ Favorevole ☐ Sfavorevole _____

		Data _____ Firma _____

ALLEGATO 1

ACCORDO ATTUATIVO (EX ART. 15 L. 241/90) TRA L'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA E I COMUNI ASSOCIATI PER L'ATTUAZIONE DELLA FASE DI AVVIO DELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE "*GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DEI SERVIZI FISCALI PER TUTTI I COMUNI* ASSOCIATI, TRASFERITA ALL'UNIONE A NORMA DEGLI ARTT. 6 E 7 DELLO STATUTO.

In data _____ presso_____ L'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana partita IVA/CF _____rappresentata da _____ in esecuzione della Giunta n. _____ del _____.

Il Comune di Arcidosso partita IVA/CF _____ rappresentata da _____ in esecuzione della Giunta n. _____ del _____.

Il Comune di Castell'Azzara partita IVA/CF _____ rappresentata da _____ in esecuzione della Giunta n. _____ del _____.

Il Comune di Castel del Piano partita IVA/CF _____ rappresentata da _____ in esecuzione della Giunta n. _____ del _____.

Il Comune di Cinigiano partita IVA/CF _____ rappresentata da _____ in esecuzione della Giunta n. _____ del _____.

Il Comune di Roccalbegna partita IVA/CF _____ rappresentata da _____ in esecuzione della Giunta n. _____ del _____.

Il Comune di Santa Fiora partita IVA/CF _____ rappresentata da _____ in esecuzione della Giunta n. _____ del _____.

Il Comune di Seggiano partita IVA/CF _____ rappresentata da _____ in esecuzione della Giunta n. _____ del _____.

Il Comune di Semproniano partita IVA/CF _____ rappresentata da _____ in esecuzione della Giunta n. _____ del _____.

Di seguito nominati indistintamente Enti sottoscrittori

PREMESSO CHE:

CHE in data 20 settembre 2011 i Comuni di Arcidosso, Castell'Azzara, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano hanno costituito l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana;

CHE il Presidente della GRT con decreto n. 211 del 01.12.2011 ha preso atto della costituzione della Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana e dell'insediamento dei relativi organi, dando altresì atto che dal 1 gennaio 2012 si producono gli effetti di cui all'art. 15, comma 8 della LR 37/2008.

CHE l'Unione dei Comuni è pertanto pienamente operante;

CHE la provvisoria struttura organizzativa dell'Unione corrisponde a quella della soppressa Comunità concepita quale organigramma dinamico e flessibile;

VISTA la Legge Regionale n. 68/2011 <<*Norme sul sistema delle autonomie locali*>> nel testo modificato dalla L.R. 59/2012 ;

VISTO l'art. 7, comma 1, dello Statuto dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana nel testo pubblicato sul BURT parte seconda n. 45 del 07.11.2012, supplemento n. 142, il quale prevede che la **funzione "*gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali per tutti i Comuni l'attivazione*"** sia attivata per tutti i Comuni a decorrere dal 01.06.2013.

VISTO lo statuto dell'Unione che ha stabilito, all'art. 6, comma 1, lett. a), punto 4, che la funzione (l'esercizio della) abbia i seguenti contenuti materiali: *predisposizione dei regolamenti (di organizzazione) e rispettivi aggiornamenti, supporto alla determinazione delle tariffe, delle imposte ed aliquote dei singoli tributi, predisposizione della modulistica per il pagamento, contenzioso tributario, gestione dei tributi e delle imposte comunali, eventuale affidamento o organizzazione del servizio di riscossione.*

CONSIDERATO che la funzione fondamentale oggetto dell'obbligo di gestione associata (nel nostro caso mediante trasferimento dell'esercizio all'Unione di Comuni) rientra tra quelle previste dalla lett. a) dell'art.

14, comma 27, del D.L. 31.05.2010, n. 78, come modificato dall'art. 19 del D.L. 95/2012 (organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo).

CONSIDERATO che l'obbligo della gestione associata, come definito dal complesso normativo costituito dall'art. 19 del D.L. 95/2012 e dallo Statuto dell'Unione, trattandosi di comuni con popolazione superiore a 1000 ab., viene soddisfatto attraverso il trasferimento all'ente associativo della semplice gestione amministrativa delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, senza che i comuni "deleganti" perdano la titolarità della potestà impositiva sui tributi locali. Ciò argomentando "a contrario" con riferimento alla disciplina legislativa delle unioni a regime differenziato di cui all'art. 16 del D.L. 13/8/2011, n. 138 che, al comma 2, disposizione che precisa che a tali enti associativi è affidata, per conto dei comuni associati (con popolazione inferiore a 1000 ab), la titolarità della potestà impositiva sui tributi locali dei comuni associati nonché quella patrimoniale, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione.

CHE, in conseguenza dell'impostazione data dallo Statuto dell'Unione, sotto il profilo della legittimazione ad agire, si realizza una dicotomia tra l'ente impositore (che rimane il comune cui spettano i proventi dell'applicazione dei tributi afferenti il proprio territorio e la competenza a deliberare gli specifici regolamenti istitutivi dell'imposta e le relative aliquote e tariffe) e l'ente associativo, gestore del servizio tributi (servizio che coincide con l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di imposte e tasse, fermo restando che i relativi proventi sono attribuiti ai comuni impositori).
CHE, se le cose stanno così, la funzione di responsabile d'imposta (per ciascun tributo e per ciascun ambito territoriale comunale) pur essendo gestita in modo associato da una struttura unica, rimane giuridicamente separata con la conseguenza che il soggetto investito del relativo compito, pur essendo inquadrato nell'organizzazione dell'Unione, opera, per effetto dello Statuto, quale organo del comune impositore;
CHE, ulteriore conseguenza del richiamato quadro legislativo e statutario, si riscontra in tema di rappresentanza nel processo tributario: se, pur avvalendosi di una struttura di servizio unificata, l'ente impositore rimane il Comune, è quest'ultimo che sta in giudizio anche se attraverso il responsabili d'imposta espresso dalla struttura unificata;

CONSIDERATO che, ai fini dell'avvio della gestione associata, con deliberazione della Giunta n. 22 del 13/3/2013 è stato costituito il gruppo di lavoro per la redazione del progetto funzionale di gestione associata della funzione/servizio gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali descritte all'art. 6 comma 1 lettera a) punto 4) nei seguenti soggetti:
Sig. Franci Claudio Sindaco Comune di Castel del Piano
Sig.ra Ricci Ida Assessore Comune di Santa Fiora
Sig. Machetti Duccio Dipendente Comune di Cinigiano
Sig.ra Boracelli Simonetta Dipendente Comune di Cinigiano
Sig.ra Barzagli Alessandra Dipendente Comune di Arcidosso
Sig. Badini Daniele Dipendente Comune di Seggiano
Sig.ra Lorenzoni Sofia Dipendente Comune di Castel del Piano
Sig.ra Lorenzoni Maria Pia Dipendente Comune di Santa Fiora

PRESO ATTO che la definizione del progetto operativo della gestione associata, in corso di definizione, ha subito dei rallentamenti sulla tabella di marcia essendo fortemente influenzato dalle numerose innovazioni legislative che hanno interessato i principali tributi comunali, con particolare riferimento alla Tares ed all'IMU, e determinato notevoli incertezze normative relative alla gestione della riscossione dei tributi locali;

- in particolare è risultata oggettivamente più complicata e lunga, anche per il susseguirsi di modifiche normative, la fase della definizione delle disposizioni regolamentari locali relative al tributo per la raccolta dei rifiuti ed i servizi finalizzata a definire un contenuto regolamentare il più possibile comune in modo da facilitare la fase di gestione associata;

- il differimento dei termini di pagamento delle principali imposte comunali ha comportato l'aggravamento dell'asincronia tra i flussi finanziari legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, dove a fronte di uscite finanziarie verso il gestore del servizio che hanno cadenza mensile, gli enti hanno dovuto e debbono mettersi nelle condizioni di registrare i primi flussi finanziari in entrata nei mesi di luglio-agosto e comunque con decorrenze dettate dalle rispettive condizioni finanziarie di partenza influenzate dalla forte riduzione dei trasferimenti statali e, in maniera assai disomogenea, anche

  dall'incidenza che sui processi di spesa sono determinate dalle regole del patto di stabilità e dalle recenti normative in tema di pagamenti alle imprese;

CONSIDERATO che, pur essendo in via di definizione il progetto organizzativo gestionale che sarà alla base della costituzione della struttura unificata cui sarà demandata la gestione associata della funzione di gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali per tutti i comuni aderenti all'Unione, in forza delle disposizioni statutarie vigenti, gli atti di gestione afferenti la richiamata funzione amministrativa fondamentale, sono ormai di competenza dell'Unione chiamata, pertanto, attraverso i suoi organi, a dettare le disposizioni attuative necessarie al buon andamento dell'azione amministrativa e a garantire la salvaguardia delle posizioni patrimoniali degli enti e i diritti dei contribuenti;
CHE all' avvio della nuova struttura associata è necessario prevedere una fase di assestamento, tipicamente caratteristica e verificatasi per le funzioni già trasferite, nella quale il concreto esercizio dell'attività gestionale è influenzato dal trasferimento di risorse umane e mezzi, delle risorse informative e delle attrezzature di servizio, dei contratti in essere e dei singoli procedimenti in corso, trasferimenti tutti che necessitano di una serie lunga e complessa di atti formali a garanzia dei diritti e delle posizioni coinvolte nel rispetto delle vigenti disposizioni normative;

RIBADITO che i Comuni aderenti mantengono, insieme alla qualifica di enti impositori, le proprie competenze in merito agli atti fondamentali, istitutivi e regolamentari dei tributi comunali, così come la potestà di determinare aliquote, esenzioni o agevolazioni. All'Unione, invece, spettano i compiti gestionali e, in particolare, l'attività di accertamento, di riscossione, ivi compreso il contenzioso, e di rendicontazione, senza dimenticare l'importantissima funzione di supporto agli organi comunali chiamati di volta in volta ad assumere gli atti fondamentali di propria competenza. Ciò comporta che, a regime, la riscossione dei tributi sarà effettuata in nome e per conto degli enti impositori e preferito il versamento diretto, da parte del contribuente, nelle casse dei medesimi;

DATO ATTO che, con la decorrenza fissata dallo Statuto, l'Unione, titolata alla gestione unitaria della funzione, deve costituire la struttura unica cui demandare la gestione stessa;
PRESO ATTO che, con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 105 del 24/06/2013 la direzione unitaria della suddetta struttura organizzativa è stata demandata ad un dipendente dell'Unione di qualifica dirigenziale nominato dal Presidente secondo le disposizioni vigenti provvedendosi nel contempo all'integrazione dell'organigramma dell'Unione di Comuni di cui alla delibera della Giunta Esecutiva (della C.M. Amiata Grossetano) n. 197/2010, valida ed efficace provvisoriamente anche per l'Unione, inserendo al BLOCCO 1 "Servizi amministravi, Economico Finanziari e Personale" del "SETTORE STAFF E SERVIZI ISTITUZIONALI" l' Unità organizzativa, Struttura Unica Amministrativa, E1 " "gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali per tutti i Comuni", fatta salva la successiva implementazione della relativa struttura sulla base delle risultanze del progetto gestionale in corso di predisposizione in attuazione della delibera della Giunta dell'Unione n. 22 del 13/3/2013;

Che, con deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana n. 56 del 08/05/2012, in ossequio a conforme parere espresso dalla Conferenza dei Sindaci con deliberazione n. 23 del 08/05/2012, si approvava il progetto di accordo collaborativo (ex art. 15 L. 241/90) tra i Comuni dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana e l'Unione stessa per la disciplina dell'avvalimento di unità organizzative e/o individuali comunali da parte dell'Unione.
VISTA la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 105 del 24/06/2013 con la quale è stato stabilito che, nella menzionata fase di avvio della gestione associata, è necessario che i comuni –in attesa del

trasferimento delle risorse umane e materiali- provvedano, senza soluzioni di continuità ad assicurare con proprie risorse e nel rispettivo interesse le attività indicate nel presente atto.

PRESO ATTO che, con la richiamata deliberazione della Giunta dell'Unione n. 105 del 24/06/2013, in attuazione della disposizione statutaria, sarà assicurata dall'Unione, a mezzo della propria dirigenza, la direzione unitaria della gestione dei tributi comunali utilizzando, transitoriamente e qualora espressamente richiesto dai comuni aderenti, FINO ALLA DATA DEL 30/09/2013, figure, di idonea qualificazione professionale, previo provvedimento di avvalimento da parte dell'Unione, disposto dai comuni aderenti in attuazione della delibera della Giunta dell'Unione n. 56 del 8/5/2012; a tali figure potrà essere delegata, sulla base della pregressa competenza territoriale, la funzione di responsabile del tributo.

CONSIDERATO che, essendo trasferita la funzione amministrativa di cui trattasi all'Unione, l'intervento delle strutture comunali, previsto nella fase transitoria, deve avvenire sulla base di un titolo giuridico che può essere individuato in un accordo concluso ai sensi dell'art.15 della legge 7/8/1990, n. 241, avente come contenuto la gestione delle attività sotto elencate per conto e nell'interesse dell'Unione titolare dell'esercizio della funzione amministrativa di riferimento; la durata dell'accordo può essere prevista con decorrenza immediata e fino al 30/09/2013.

VISTO l'art. 15 della L. 241/90 (Accordi tra pubbliche amministrazioni) il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di interresse comune e considerato che, per detti accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11 commi 2 e 3 (forma scritta, principi c.c.)
TUTTO CIÒ PREMESSO
le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Finalità e oggetto dell'accordo

1. *Le parti si danno reciprocamente atto che, in attuazione dell'art. 7, comma* 1, *dello Statuto dell'Unione di Comuni Montani Amiata Grossetana, nel testo pubblicato sul BURT parte seconda n. 45 del 07.11.2012, supplemento n. 142, la funzione "**gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali**" per tutti i Comuni è attivata a decorrere dal 01.06.2013.*
2. *Per gli enti associati che vi sono soggetti la gestione associata di cui al comma 1 realizza, in parte qua, l'adempimento dell'obbligo di cui ai commi 27 e 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.*
3. *Il presente accordo ha la finalità di assicurare l'ordinato svolgimento della funzione **gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali per tutti i Comuni**, nella fase di avvio della gestione associata.*
4. *Attraverso il presente accordo gli enti sottoscrittori intendono disciplinare il concorso delle strutture coinvolte per il fine del buon andamento complessivo della gestione associata ed i correlati aspetti economici e finanziari.*

Art. 2 – Struttura unificata provvisoria

1. *In attuazione dello Statuto sarà assicurata dall'Unione la direzione unitaria della gestione dei tributi comunali.*
2. *In attesa dell'attivazione della struttura unifica a seguito dell'assegnazione di personale dei comuni, l'Unione potrà utilizzare, transitoriamente e qualora espressamente richiesto dai comuni aderenti, fino alla data del 30/09/2013, figure di idonea qualificazione professionale appositamente individuate ed assegnate dai comuni stessi, previo provvedimento di avvalimento disposto in attuazione della delibera della Giunta dell'Unione n. 56 del 8/5/2012; a tali figure potrà essere delegata, sulla base della pregressa competenza territoriale, la funzione di responsabile del tributo.*

Art. 3 – Compiti demandati alle strutture comunali

1) *I comuni –in attesa del trasferimento delle risorse umane e materiali afferenti la funzione trasferita- provvedano, senza soluzioni di continuità ad assicurare con proprie risorse e nel rispettivo interesse, le seguenti attività afferenti la funzione trasferita:*
   a. *all'acquisizione di beni e servizi indispensabili alla gestione dei tributi;*
   b. *a tutti gli atti correlati alla pubblicazione delle disposizioni e delle istruzioni dirette a facilitare gli adempimenti dei contribuenti anche al fine di assicurare la continuità e la tempestività del gettito dei tributi comunali; ciò con particolare riferimento all'avvio della fase di riscossione spontanea della TARES e dell'IMU*
   c. *allo svolgimento di tutte le attività di front-office e di relazione con il pubblico afferenti la funzione;*
   d. *allo svolgimento dell'attività, istruttoria, finalizzata all'emissione di provvedimenti, di risoluzioni e di pareri di competenza dei responsabili d'imposta nonché dell'attività di supporto comunque necessaria al buon andamento della gestione.*

   e. *ad emettere gli atti di concessione di spazi ed aree pubbliche, provvedendo alla riscossione della relativa tassa o canone, nonché di gestione delle imposte di pubblicità e per le pubbliche affissioni;*
   f. *ad assumere le idonee iniziative di convergenza delle banche dati disponibili nonché dei software in uso secondo le direttive che saranno impartite dall'Unione;*
   g. *non potranno, salva specifica autorizzazione, essere assunti dagli organi comunali, atti gestionali comportanti impegno spesa i cui effetti si riverberino oltre l'esercizio in corso, al fine di garantire la necessaria autonomia della struttura unificata in corso di definizione;*
   h *fino a diversa disposizione permane, nella fase transitoria, la vigenza degli atti regolamentari di natura organizzatoria propri delle fasi di competenza della Unione (accertamento, liquidazione, riscossione) vigenti presso i Comuni.*
      Rimangono nella assoluta competenza dei Comuni i regolamenti istitutivi dell'imposta e di definizione delle relative aliquote e tariffe.
   i. *i comuni conservano il temporaneo mantenimento, in ragione dei tempi tecnici di esecuzione dei relativi subentri da parte dell'Unione, dei singoli contratti di fornitura, di servizio, di somministrazione, di utenza di servizi connessi alla funzione tributi (riscaldamento e gestione calore, linee telefoniche, energia elettrica, gas ecc.) in modo da garantire la continuità del servizio; detti contratti saranno trasferiti all'Unione, unitamente alle risorse necessarie per far fronte alle relative spese, progressivamente, unitamente alle strutture immobiliari di uso proprio della funzione;*
   j. *riguardo ad eventuali veicoli di proprietà dei Comuni destinati alla funzione fondamentale tributi si operi un censimento al termine del quale adottare un provvedimento dirigenziale di autorizzazione all'uso in favore dell'Unione mediante contratto di comodato d'uso e con conseguente trasferimento delle risorse per far fronte alle relative spese di esercizio.*
   k. *Riguardo a tali beni, dopo l'adozione del suddetto provvedimento:*
      a. *l'imposta di proprietà continuerà ad essere corrisposta dai comuni proprietari prevedendo l'eventuale rimborso da parte dell'Unione.*
      b. *per i contratti di assicurazione si provvederà al subentro da parte dell'Unione.*
      c. *sino alla sottoscrizione dei contratti di comodato i Comuni provvederanno a sostenere le spese di esercizio dei rispettivi mezzi;*
   l. *E' previsto che le suddette modalità operative della fase di avvio della gestione associata di cui trattasi debbano essere mantenute presumibilmente fino all'adozione degli atti di subentro dell'Unione nella disponibilità dei beni e nella titolarità dei contratti di cui trattasi.*
   m. *Le presenti disposizioni, ad eccezione di quelle relative alla gestione di utenze e contratti di somministrazione, decadono alla data del 30/09/2013, salvo espressa*

proroga motivata. I procedimenti relativi ad istanze presentate dai cittadini prima del termine del 30/09/2013 saranno conclusi dall'Unione a norma del comma 2 dell'art. 18 dello Statuto.

2) *Nella fase transitoria i comuni manterranno la qualità di parte contrattuale nei rapporti con i fornitori fino al subentro dell'Unione di comuni.*
3) *Resta ferma la titolarità e la competenza economica dell'Unione rispetto alle operazioni demandate alle strutture comunali ed il principio secondo il quale le conseguenze economico-finanziarie delle suddette attività sono riferite alla sfera giuridica dell'Unione in quanto parte essenziale della gestione associata alla stessa attribuita in forza dell'art. 6 dello Statuto.*

Art. 4 – Riscossione dei tributi.

1. *Le entrate derivanti dall'applicazione di imposte e tasse comunali rimangono di competenza dei comuni competenti per territorio e sono introitate direttamente dai questi ultimi.*
2. *Ferma restando la competenza comunale delle entrate tributarie, l'organizzazione e la gestione del servizio di riscossione spetta all'Unione a norma dello statuto.*
3. *Nella fase transitoria oggetto del presente accordo i contratti e le convenzioni in essere stipulate dai comuni ed aventi oggetto la riscossione, anche coattiva, dei tributi conservano piena efficacia e i relativi rapporti debbono essere assoggettati al subentro dell'Unione.*
4. *I comuni, per quanto di loro diretto interesse, proseguiranno la gestione dei rapporti di cui al comma precedente fino all'effettivo subentro dell'Unione.*
5. *Il costo della riscossione farà carico a ciascun comune in corrispondenza alle spese sostenute per i relativi tributi.*

Art. 5 – Attività di accertamento e liquidazione

1. *I Comuni aderenti assumono l'impegno di eseguire tutti l'attività istruttoria e di supporto per l'emissione, da parte dell'Unione, di atti di accertamento e liquidazione di imposte e tasse di rispettiva competenza.*
2. *I Comuni aderenti, inoltre, s'impegnano a realizzare tutta l'attività di sollecitazione e di informazione al contribuente assicurando altresì il front-office secondo gli standard pregressi.*

Art. 6 – Spese per la gestione dei servizi tributari nella fase transitoria

1. *L'onere finanziario per l'esecuzione della gestione nella fase transitoria di cui ai precedenti articoli, che sarà anticipato dal Comune interessato, è posto a carico dell'Unione che vi farà fronte mediante corrispondenti trasferimenti, di pari importo, da parte dei comuni medesimi.*
2. *Le spese per interventi (attrezzature, macchine, risorse HW e SW, formazione del personale ecc.), qualora siano d'interesse generale di tutti i comuni, saranno sostenute direttamente dall'Unione. I relativi costi sono ripartiti tra gli enti aderenti in proporzione al numero dei contribuenti Tarsu 2012.*
3. *Ciascun comune può, previa autorizzazione dell'Unione, procedere all'acquisto di macchine e attrezzature destinate al trasferimento all'Unione per costituire dotazione della struttura unificata.*
4. *Il rimborso delle spese sostenute, compresa iva, è disposto dall'Unione previa rendicontazione e presentazione di documentazione fiscalmente e contabilmente regolare.*

Art.7 – Liti tributarie

1. *Ciascun comune, conservando in base alla disciplina vigente la qualità di ente impositore, sta in giudizio direttamente e viene rappresentato dal Responsabile dell'Ufficio tributi unificato o, per sua specifica scelta e deliberazione formale, avvalersi del patrocinio professionale.*

Art. 8 - Durata e validità dell'accordo

1. Il presente accordo ha validità dalla sottoscrizione fino ***al 30/09/2013*** *e può essere rinnovato o prorogato per patto espresso anche solo per una parte dei Comuni aderenti.*

Art. 9 – Controversie

1. Le controversie tra i Comuni e l'Unione per quanto previsto dalla presente convenzione, sia relativamente ad atti che a comportamenti amministrativi, saranno esaminati e composti nell'ambito della Giunta dell'Unione.

Art. 10 – Norme finali e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo valgono le disposizioni della convenzione e dello statuto dell'Unione di Comuni Montani Amiata Grossetana, del D.lgs. 267/00 e del codice civile in quanto compatibili.

2. Il presente atto è esente da imposta di bollo in applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972 ì, n. 642, allegato B, articolo 16 e non soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

3. L'atto che si compone di n…..(…) pagine intere e fin qui della……, oltre alle firme, viene letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà.

Comune di Arcidosso
Comune di Castell'Azzara

Comune di Castel del Piano
Comune di Cinigiano
Comune di Roccalbegna
Comune di Santa Fiora
Comune di Seggiano
Comune di Semproniano
Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Fto FRANCO ULIVIERI

IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, ...……

IL SEGRETARIO
ALDO COPPI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana[1], accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

dal .....…….. al……..……

ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 2° del D.Lgs. 267/2000

Arcidosso li …….

IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI

Il segretario sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa

all'albo pretorio il ……..……e defissa il ……..……. senza seguito

di reclami ed opposizioni

Arcidosso li ……..

IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e

Art. 35 comma 4 della L.R. 31/92 il giorno …….. per decorrenza dei termini, dopo il

Giorno successivo alla compiuta pubblicazione.

IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI

[1] http://www.cm-amiata.gr.it